

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1902 DEL 10/11/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG. GIANLUIGI IANNACCONE - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1948/23

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin.

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 58739 di protocollo del 10 luglio 2023 il sig. Gianluigi IANNACCONE, dipendente a tempo indeterminato in qualità di tecnico sanitario di radiologia medica in servizio presso l'unità operativa complessa di radiologia del presidio ospedaliero di Santorso, ha richiesto il nulla osta per il trasferimento in mobilità presso l'Azienda sanitaria locale di Avellino, essendo risultato vincitore di avviso pubblico di mobilità;
- risulta acquisita la comunicazione n. 62057 del 6 luglio 2023 (registrata con il n. 58107 del protocollo dell'Azienda in pari data) con la quale l'Azienda di Avellino ha comunicato l'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità volontaria del suddetto dipendente.

Considerato che:

- la Direzione delle professioni sanitarie ha recentemente integrato l'organico dei tecnici sanitari di radiologia medica del presidio ospedaliero di Santorso mediante il trasferimento interno di una dipendente in servizio all'ospedale di Asiago, resosi possibile a seguito dell'acquisizione di un nuovo tecnico di radiologia nella sede di provenienza (dipendente trasferita: matricola n. 15284, con riferimento all'assegnazione del tecnico di nuova assunzione all'ospedale di Asiago di cui alla nota di protocollo della Direzione delle professioni sanitarie n. 91061 del 30 ottobre 2023);
- su indicazioni della Direzione delle professioni sanitarie, l'Azienda ha inoltre programmato con l'ultimo trimestre del 2023 la sostituzione del sig. IANNACCONE;
- per l'ordinario fabbisogno di tecnici sanitari di radiologia medica si dispone della graduatoria del concorso pubblico approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 599 dell'11 settembre 2023;
- in ragione dei suddetti provvedimenti organizzativi e della disponibilità di una graduatoria di concorso per la sostituzione del dipendente, il Direttore dell'unità operativa complessa della Direzione delle professioni sanitarie ha espresso parere favorevole alla richiesta di trasferimento dell'interessato all'Azienda sanitaria locale di Avellino;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti alla dipendente all'atto del trasferimento;
- ne consegue che, salva diversa disponibilità dell'Ente destinatario, la data del trasferimento dovrà considerare il tempo necessario alla programmazione – compatibilmente con l'organizzazione del servizio di afferenza - dell'integrale fruizione delle ferie maturate dall'interessato.

Visti e richiamati:

- l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di mobilità volontaria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 in tema di mobilità volontaria dei dipendenti di qualifica non dirigenziale tra le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) così come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016, che ribadisce la legittimità del divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie

nelle fattispecie la mancata fruizione è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di assenso (nulla osta) al trasferimento in mobilità volontaria all'Azienda sanitaria locale di Avellino richiesto dal dipendente Gianluigi IANNACCONE con nota n. 58739 di protocollo del 10 luglio 2023, con la decorrenza che sarà fissata successivamente in accordo tra le due Aziende.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'assenso previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al trasferimento in mobilità volontaria del dipendente a tempo indeterminato Gianluigi IANNACCONE - in qualità di tecnico sanitario di radiologia medica - all'Azienda sanitaria locale di Avellino, con la decorrenza che sarà fissata successivamente in accordo tra le due Aziende;
2. di precisare che questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti al dipendente all'atto del trasferimento, che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012);
3. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.